



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Direzione Centrale per la Finanza Locale

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199 “*Bilancio di previsione dello Stato*” per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028;

VISTO l’articolo 1, comma 772, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, il quale prevede che “*Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di euro 68.700.000 per l’anno 2026 ed euro 67.750.000 per l’anno 2027, finalizzato all’attuazione di misure in favore degli enti locali, alla realizzazione di interventi in materia economica, sociale e socio-sanitaria assistenziale, di infrastrutture, di sport e di cultura anche da parte di associazioni, fondazioni ed enti operanti nel territorio, di recupero, conservazione e mantenimento del patrimonio storico, artistico e architettonico, nonché all’attuazione di investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale*”.

VISTO il comma 773 della medesima legge, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con le Amministrazioni ivi indicate, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, si provvede all’assegnazione delle risorse del fondo di cui al citato comma 772 a favore dei soggetti beneficiari e per le corrispondenti finalità previste dagli Ordini del Giorno del Senato G/1689/137/5, G/1689/138/5, G/1689/139/5 e G/1689/140/5, accolti dal Governo nell’ambito dei lavori di approvazione del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 (Atto Senato 1689), che identificano, ai fini del riparto del fondo di cui al citato comma 772, beneficiari, finalità e importi per gli anni 2026 e 2027 nonché l’Ordine del Giorno del Senato G/1718/2/8 accolto dal Governo, nell’ambito dei lavori di conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175 (Atto Senato 1718), che integra i sopracitati atti di indirizzo;

CONSIDERATO che il medesimo comma 773 prevede che i decreti ministeriali citati disciplinino anche i termini di utilizzo, le modalità di monitoraggio e di rendicontazione nonché di revoca del beneficio;

VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’interno; il Ministro dell’interno; il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica; il Ministro della cultura; il Ministro della difesa; il Ministro per le disabilità; il Ministro della giustizia; il Ministro della salute; il Ministro per lo sport e i giovani; il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; il Ministro dell’università e della ricerca; il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale; il Ministro dell’istruzione e del merito; il Ministro delle imprese e del made in Italy; il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro del turismo del 10 aprile 2026, con il quale,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Direzione Centrale per la Finanza Locale

in attuazione del suindicato articolo 1, comma 772, della legge n. 199 del 2025, vengono assegnate le risorse del menzionato fondo in favore dei soggetti beneficiari individuati dagli atti di indirizzo delle Camere richiamati in premessa, per le finalità ivi previste;

VISTO, altresì, il decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno; il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica; il Ministro della cultura; il Ministro della difesa; il Ministro per le disabilità; il Ministro della giustizia; il Ministro della salute; il Ministro per lo sport e i giovani; il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; il Ministro dell'università e della ricerca; il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale; il Ministro dell'istruzione e del merito; il Ministro delle imprese e del made in Italy; il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro del turismo del 23 aprile 2026, che ai fini dell'ulteriore riparto del fondo di cui al citato articolo 1, comma 772, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, identifica i soggetti beneficiari, finalità e importi per gli anni 2026 e 2027, in accoglimento degli Ordini del Giorno del Senato G/1812/1/1 e G/1812/22/1;

VISTO l'articolo 3, comma 1, del citato decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze di concerto con altri ministeri del 10 aprile 2026, il quale prevede che *“Le Amministrazioni competenti individuano con le singole amministrazioni e gli enti beneficiari di cui alla allegata tabella A) le modalità e le tempistiche di realizzazione degli interventi e del relativo finanziamento, le attività di monitoraggio e verifica di realizzazione degli stessi, le modalità di rendicontazione delle spese sostenute, nonché le modalità di revoca”*;

VISTO, inoltre, l'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze di concerto con altri ministeri del 23 aprile 2026 avente il medesimo contenuto;

RAVVISATA la necessità di procedere all'attuazione dei citati articoli al fine di procedere all'erogazione dei finanziamenti in favore degli interventi per i quali il Ministero dell'interno è stato identificato come Amministrazione centrale competente ai sensi della Tabella A allegata al decreto interministeriale del 10 aprile 2026 e al decreto interministeriale del 23 aprile 2026, mediante l'individuazione di criteri e modalità di gestione delle risorse in esame da parte dei soggetti beneficiari;

RITENUTO di dover procedere all'effettiva attribuzione delle risorse in esame in favore dei menzionati soggetti destinatari della disposizione normativa in premessa;

CONSIDERATA la natura eterogenea di soggetti beneficiari e di interventi per i quali il Ministero dell'interno è stato identificato come Amministrazione centrale competente ai sensi delle citate



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Direzione Centrale per la Finanza Locale

Tabelle A che impone la definizione di regole comuni che consentano di svolgere le attività di controllo e verifica sulla realizzazione previste dalla citata normativa;

CONSIDERATA, altresì, la nota del Dipartimento LCI - D.C. per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze - AOO DIRITTI CIVILI - 0071/0065/0001 - Protocollo 0060969 17/07/2026 - A2 - con la quale il menzionato dipartimento ha comunicato le percentuali di ripartizione dei contributi annuali concordate con le associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno, di cui al comma 40, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 per il raggiungimento del loro scopo statutario;

RITENUTO, pertanto di dover considerare il contributo assegnato pari ad euro 50.000 per ciascuna delle annualità 2026 e 2027, ripartito secondo le percentuali comunicate:

- a. 78% in favore dell'Associazione Nazionale Vittime Civili e di Guerra (ANVCG);
- b. 12% in favore dell'Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti (ANPPIA);
- c. 10% in favore dell'Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi nazisti (ANED);

RITENUTO che l'erogazione delle risorse finanziarie attribuite dal citato articolo 1, comma 772, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, avverrà, per ciascuna annualità, in modo frazionato secondo le seguenti modalità:

- a. erogazione del 40% del totale del finanziamento assegnato al soggetto beneficiario a titolo di anticipo, nei limiti della quota annuale individuata dalla Tabella A allegata ai decreti del Ministero dell'Economia e delle finanze di concerto con altri ministeri del 10 aprile 2026 e del 23 aprile 2026;
- b. erogazione dell'ulteriore 50% del totale del finanziamento assegnato, oltre alla restante parte di cui alla lettera a) eventualmente non erogata, subordinata alla rendicontazione dell'anticipo (40%);
- c. erogazione del 10% del totale del finanziamento assegnato al soggetto beneficiario a titolo di saldo, subordinata alla rendicontazione finale della spesa del restante quota del 60%.

CONSIDERATO che il Ministero dell'interno, Direzione Centrale per la Finanza Locale conserva potere di controllo e di verifica in ordine all'utilizzo del contributo in esame da parte dei soggetti beneficiari che si impegnano all'osservanza delle modalità stabilite dal presente decreto;

TENUTO CONTO che, per le finalità di cui al richiamato articolo 1, comma 772, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sul capitolo di spesa 1331, piano gestionale 39, dal titolo "Contributi



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Direzione Centrale per la Finanza Locale

Straordinari finalizzati all'attuazione di misure in favore degli enti locali" sono disponibili risorse finanziarie per complessivi 36.421.00,00 euro per l'anno 2026 e 35.185.000,00 euro per l'anno 2027;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 in materia di procedure di monitoraggio delle opere pubbliche;

VISTA la legge 4 agosto 2017, n. 124, intitolata "*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*";

VISTO l'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*" ai sensi del quale "*ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, è dotato di un "Codice unico di progetto", che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE*";

VISTO l'articolo 158, comma 1 e seguenti, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (c.d. *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali*);

DECRETA

Articolo 1

(Soggetti beneficiari, Oggetto e finalità)

1. Nell'ambito dei soggetti beneficiari di cui alle Tabella A allegate al decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno; il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica; il Ministro della cultura; il Ministro della difesa; il Ministro per le disabilità; il Ministro della giustizia; il Ministro della salute; il Ministro per lo sport e i giovani; il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; il Ministro dell'università e della ricerca; il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale; il Ministro dell'istruzione e del merito; il Ministro delle imprese e del made in Italy; il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro del turismo del 10 aprile 2026 e del 23 aprile 2026, per i quali il Ministero dell'interno è stato individuato come Amministrazione centrale competente all'erogazione, sono assegnate le risorse di cui all'articolo 1, comma 772, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, finalizzate alla realizzazione di interventi in materia economica,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Direzione Centrale per la Finanza Locale

sociale e socio-sanitaria assistenziale, di infrastrutture, di sport e di cultura anche da parte di associazioni, fondazioni ed enti operanti nel territorio, di recupero, conservazione e mantenimento del patrimonio storico, artistico e architettonico, nonché all'attuazione di investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale.

2. Entro 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'avviso concernente il presente decreto, i soggetti beneficiari di cui al precedente comma 1, trasmettono tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo istituzionale della Direzione Centrale per la Finanza Locale (finanzalocale.prot@pec.interno.it) l'apposito *template* che verrà messo a disposizione con comunicato pubblicato sul sito internet del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali contenente tassativamente le seguenti informazioni:
 - a. Relazione descrittiva del progetto/intervento da realizzare con le risorse di cui all'articolo 1, comma 772, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, con indicazione della natura della spesa (corrente o investimento);
 - b. Budget previsto per il progetto/intervento;
 - c. Cronoprogramma temporale di realizzazione del progetto/intervento;
 - d. Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - e. Codice Unico Progetto (CUP);
 - f. IBAN riconducibile al soggetto beneficiario (solo per soggetti beneficiari diversi da enti locali);
 - g. Allegazione di idonea garanzia fidejussoria per l'intero importo (solo per soggetti beneficiari diversi da enti locali).

Articolo 2

(Monitoraggio, erogazione e rendicontazione degli interventi in conto capitale)

1. Gli interventi in conto capitale, oggetto di finanziamento, nell'ambito dei soggetti beneficiari individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del presente decreto sono monitorati ai fini della corretta programmazione finanziaria delle risorse e della loro erogazione attraverso il sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche - MOP" della banca dati della pubblica amministrazione – BDAP, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Direzione Centrale per la Finanza Locale

2. Per tutti gli interventi, l'erogazione delle risorse assegnate in favore dei soggetti beneficiari avverrà, per ciascuna annualità, in modo frazionato secondo le seguenti modalità:
 - a. erogazione del 40% del totale del finanziamento assegnato al soggetto beneficiario a titolo di anticipo, nei limiti della quota annuale individuata dalle Tabelle A allegate al decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze di concerto con altri ministeri del 10 aprile 2026 de 23 aprile 2026;
 - b. erogazione dell'ulteriore 50% del totale del finanziamento assegnato, oltre alla restante parte di cui alla lettera a) eventualmente non erogata, subordinata alla rendicontazione dell'anticipo (40%);
 - c. erogazione del 10 % del totale del finanziamento assegnato al soggetto beneficiario a titolo di saldo, subordinata alla rendicontazione finale della spesa relativa alla restante quota del 60%.
3. Salvo eventuali richieste di verifica e chiarimento da parte di questa Amministrazione, l'erogazione dell'anticipo avverrà a seguito della trasmissione all'indirizzo istituzionale della Direzione Centrale per la Finanza Locale (finanzalocale.prot@pec.interno.it), dell'apposito template di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto.
4. Le erogazioni successive verranno disposte a seguito dell'invio al medesimo indirizzo (finanzalocale.prot@pec.interno.it), delle rendicontazioni successive di cui al comma 2, lettere b) e c) dell'articolo 2 del presente decreto.
5. Ai fini del monitoraggio e della rendicontazione di tutte le attività e le spese attinenti al progetto/intervento comunicato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente decreto il Codice Unico di Progetto (CUP) relativo alla spesa a carico della finanza pubblica, dovrà essere riportato nei documenti contabili (fatture elettroniche, contratti, preventivi ecc.) e strumenti di pagamento (bonifici), a valere sul contributo pubblico.
6. La rendicontazione finale a conclusione delle attività dovrà essere prodotta dai soggetti beneficiari, mediante posta elettronica certificata entro e non oltre 30 giorni dalla conclusione del progetto. La conclusione positiva del progetto/intervento finanziato porterà alla c.d. "liberatoria fideiussione".
7. Il Ministero dell'interno, Direzione Centrale per la Finanza Locale conserva potere di controllo e di verifica in ordine all'utilizzo delle risorse da parte dei soggetti beneficiari;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Direzione Centrale per la Finanza Locale

8. Qualora, in sede di controllo e liquidazione, si accerti che la spesa sostenuta sia inferiore al finanziamento concesso, oppure che la documentazione sia inidonea a giustificare la rendicontazione presentata, il finanziamento inizialmente concesso sarà ridotto proporzionalmente, procedendo al recupero delle eventuali somme erogate.

Articolo 3

(Decadenza, revoca e rinuncia del finanziamento)

1. I soggetti beneficiari si impegnano a realizzare l'intervento in conformità al progetto presentato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente decreto, garantendo il rispetto della normativa di settore vigente e ad acquisire, qualora necessari, tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni.
2. I soggetti beneficiari forniscono alla Direzione Centrale per la Finanza Locale tutte le informazioni necessarie ai fini dell'esercizio del potere di verifica e controllo all'utilizzo delle risorse.
3. Decade dall'assegnazione dell'intero finanziamento, che deve intendersi pertanto revocato, il soggetto beneficiario che:
 - a. non realizzi, in tutto o in parte, le attività previste nel progetto/intervento comunicato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente decreto;
 - b. non comunichi, tempestivamente, all'indirizzo istituzionale finanzalocale.prot@pec.interno.it eventuali variazioni e aggiornamenti delle informazioni relative al progetto/intervento comunicato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente decreto;
 - c. abbia reso dichiarazioni mendaci o abbia violato disposizioni normative o regolamentari vigenti in materia, ferme restando ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili del soggetto beneficiario;
 - d. che non presenti la rendicontazione delle spese sostenute relative progetto/intervento comunicato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente decreto e/o che presenti una rendicontazione carente o irregolare del finanziamento;
 - e. sia destinatario di esito negativo delle attività di controllo e verifica del complesso delle spese rendicontate e della garanzia fideiussoria;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Direzione Centrale per la Finanza Locale

4. In caso di decadenza, revoca o rinuncia al finanziamento, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione delle risorse ricevute da versare all'entrata del bilancio dello Stato che resteranno acquisite all'erario. In caso contrario, si procederà all'escussione in tutto o in parte della garanzia fideiussoria.
5. Per gli enti locali, salvo restituzione da parte dell'ente, il Ministero dell'interno provvede al recupero delle risorse secondo le disposizioni di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
6. La Direzione Centrale per la Finanza Locale si riserva la facoltà di esercitare controlli, anche *in loco*, finalizzati ad accertare la conformità della realizzazione dei progetti presentati ed approvati. Resta salva la facoltà della Direzione Centrale per la Finanza Locale di valutare ulteriori casi di revoca non previsti dal presente articolo.

Il presente provvedimento è inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di legge e sarà pubblicato sul sito internet della Direzione Finanza per la Locale con avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2026

IL DIRETTORE CENTRALE
Rosa Valentino